

Come fare per

Cosa occorre sapere per depositare le memorie.

Deposito

Le parti costituite possono depositare memorie illustrative fino a 5 giorni prima della data dell'udienza (art 378 c.p.c.) e solo dopo detto termine hanno diritto al ritiro della memoria di controparte. Su disposizione del Primo Presidente, al fine di agevolare la tempestività dello scambio, l'orario per il deposito delle predette memorie è fissato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nei giorni ordinari e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nel giorno del sabato, in modo che, successivamente alle scadenze di detto termine, il ritiro delle memorie avversarie sia immediatamente possibile dalle ore 13.00 alle ore 14.00, nei giorni ordinari e dalle ore 12.00 alle ore 13.00 nella giornata del sabato (vedi regolamento calendario giudiziario Cassazione pag 20 e circ. dirigenza n.1409/i del 26/6/2013)

Computo termini per deposito memorie ex art. 378 c.p.c.

Il calcolo dei termini di 5 giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie previste dall'art 378 c.p.c. si esegue "a ritroso", escludendo il giorno *a quo*. Relativamente ai suddetti termini non opera la disposizione di cui all'art. 155, comma 5, c.p.c. (introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263), diretta a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato : tale disposizione, infatti, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano "a ritroso" (vedi regolamento calendario giudiziario Cassazione - pag. 20)

Modalità di deposito

Le parti che depositano memorie a norma dell'art.378 c.p.c. debbono unire almeno tre copie in carta libera, oltre le copie per ciascuna delle altre parti (art. 140 disp.att. c.p.c.) Per le sezioni unite civili occorrono almeno 6 copie in carta libera, oltre le copie per ciascuna delle altre parti

Link

[Torna all'elenco](#)

[Torna alla ricerca](#)